




COMUNE DI AVELLINO
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio
Servizio Piani e Programmi

**Piano Urbanistico Attuativo PIANO DI RECUPERO
CORSO UMBERTO I – VIA FRANCESCO TEDESCO**
*Legge Regionale n. 16 - 22.12.2004 e ss.mm.ii. – art. 26
D.L. 30.03.1990 n. 76 e ss.mm.ii. – art. 34 comma 3 lett.c)*



ELA. 9 – AMBIENTE ACUSTICO E PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

committente:
COMUNE DI AVELLINO



Progetto
arch. Angelo RARA

1. DATI GENERALI

1.1 L'AREA

L'area oggetto del presente Piano Urbanistico Attuativo è quella interessante gli ambiti storici di Corso Umberto I, Largo Santo Spirito e Via F. Tedesco, rispetto ai quali si pone a disciplinare l'attività edilizia sugli edifici che ne fanno da cortina ed interventi più ampi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Il Piano Urbanistico Attuativo ha valenza di Piano di Recupero ai sensi della legge 457/78 ed è stato redatto tenendo conto delle finalità e delle procedure, di cui all'art. 34 del D.L. 30/03/1990 n.76 "Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilica, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 23/11/1980 e 14/02/1981".

1.2 IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

Il PUA in questione, con l'intento di aumentare la capacità attrattiva delle aree storiche interessate, risponde a due primarie necessità:

- 1.- disciplinare la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1980, facilitandone l'attuazione tramite previsioni di dettaglio che ne consentano di velocizzare il processo di recupero;
- 2.- conciliare detto aspetto, con l'esigenza di una riqualificazione urbana che vada ad innescare e incentivare il rilancio di una parte del nucleo storico cittadino.

Lo strumento urbanistico di dettaglio, pertanto, non prevede insediamenti di nuove volumetrie e gli interventi previsti sugli edifici esistenti sono mirati al recupero e alla conservazione, nonché alla riaggregazione della maglia urbanistico-funzionale con la ridefinizione degli spazi aperti, degli elementi di arredo urbano, del verde pubblico e privato.

2. QUADRO NORMATIVO

2.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE

Il D.P.C.M. 1/3/91 fissa i limiti di esposizione al rumore sia nell'ambiente esterno che nell'ambiente abitativo, inoltre, per quanto riguarda i limiti di esposizione al rumore esterno, demanda ai comuni di procedere alla suddivisione del territorio in sei zone acusticamente omogenee, in funzione della destinazione d'uso del territorio.

Con legge 447/95, viene introdotta una definizione del termine "inquinamento acustico". In particolare, l'inquinamento acustico viene inteso come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali e dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Oltre alla definizione di inquinamento acustico, vengono fornite le definizioni di ambiente abitativo, che riprende quella già contenuta nel DPCM del '91, e di sorgenti sonore fisse e mobili. Inoltre, rispetto al DPCM del '91 che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità. La legge prescrive, tra l'altro (art.8 comma 4), che: *"Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico"*.

Il D.P.C.M. 14/11/97, definisce, per ciascuna zona acustica, i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità del rumore esterno.

2.2 IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DI AVELLINO

Il Comune di Avellino ha regolamentato la materia con l'emanazione del Piano di Zonizzazione Acustica PZA, approvato dal Consiglio Comunale del 15 giugno 2007.




Figura 1: Stralcio planimetrico del Piano di zonizzazione acustica di Avellino

La zona oggetto del PUA è classificata in III zona nel Piano di zonizzazione acustica tranne per la fascia infrastruttura stradale, compresa tra Largo Santo Spirito e Via F.lli Troncone, inserita in IV zona.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, per la III zona i valori limite di emissione sono di 45 dBA riferiti al periodo notturno e di 55 dBA riferiti al periodo diurno, mentre i valori limite di immissione sono di 50 dBA riferiti al periodo notturno e di 60 dBA riferiti al periodo diurno, mentre per la IV zona i valori limite di emissione sono di 50 dBA riferiti al periodo notturno e di 60 dBA riferiti al periodo diurno, mentre i valori limite di immissione sono di 55 dBA riferiti al periodo notturno e di 65 dBA riferiti al periodo diurno.

3. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Il PUA in questione, come già evidenziato, non prevede insediamenti di nuove volumetrie e, per ciò che attiene gli interventi previsti sugli edifici esistenti, sono mirati al recupero e alla conservazione dei manufatti esistenti.

Dalle risultanze del Piano di Zonizzazione Acustica vigente si evince che l'area è chiaramente influenzata dall'intenso traffico veicolare di Via F. Tedesco, soprattutto nel tratto compreso tra Via F.lli Troncone Largo Santo Spirito.

Per quanto sopra esposto, la nuova previsione urbanistica ed il traffico indotto, poco potranno influenzare i limiti di emissione e di immissione imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, per le zone III e IV classe, così come individuate.